

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Indice

- *Presentazione*

CHIESA CATTOLICA

- U.S. District Court, Eastern District of Louisiana, affaire ‘K.D. Obieno vs Archidiocese of New Orleans’, dell’11 dicembre 2025 (USA)
(discriminazione religiosa – *munus regendi* – stile pastorale)
- N.Y. Supreme Court, Erie County, affaire ‘Rozak et alii vs Diocese of Buffalo’, del 26 settembre 2025 (USA)
(diritto canonico – separazione fra Chiesa e Stato – difetto di giurisdizione)

EBRAISMO

- U.S. District Court, District of Florida, affaire “Clayman vs Secretary of Treasury”, del 24 novembre 2025 (USA)
(Asmonei – Maccabei – libertà religiosa)
- VG Düsseldorf, n. 18/L/3700/25, dell’11 novembre 2025 (GERMANIA)
(libertà di parola – Israele – diritto di critica)
- Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalia, n. 15/B/1300/25, del 13 novembre 2025 (GERMANIA)
(libertà di parola – Israele – diritto di critica)
- Thüringer Oberverwaltungsgericht, n. 3/EO/362/25, del 18 agosto 2025 (GERMANIA)
(Shoah – Buchenwald – libertà d’espressione)

ISLAM

- Schulunterrichtsgesetz, BGBl. n. 117, del 30 dicembre 2025 (AUSTRIA)
(velo islamico – scuole dell’obbligo – quattordicesimo anno)
- Supreme Court, n. 276/2025, del 15 settembre 2025 (INDIA)
(*waqf* – enti ecclesiastici – laicità dello Stato)

JAINISMO

- Bombay High Court, affaire ‘Bhattarak vs Union of India’, del 16 luglio 2025 (INDIA)
(benessere animale – rispetto del Creato – riti religiosi)

SIMBOLI RELIGIOSI

- TA di Cergy-Pontoise, procedimento d’urgenza n. 2523604, del 16 dicembre 2025 (FRANCIA)
(presepe – proselitismo – simboli religiosi)

DIRITTO DEL LAVORO ECCLESIASTICO

- Bundesverfassungsgericht, n. 2 BvR 934/19, del 29 settembre 2025 (GERMANIA)
(appartenenza religiosa – diritto all’autogestione – rapporto fra diritto interno e diritto UE)

CHIESA ANGLICANA

- *Consistory Court of Southwark, n. SWK4, del 18 luglio 2025 (REGNO UNITO)*
(campane – patrimonio storico – funzioni religiose)

LAICITÀ DELLO STATO

- *United States District Court, Eastern District of Texas, affaire “Tyler Division National Religious Broadcasters vs Internal Revenue Service”, del 9 luglio 2025 (USA)*
(enti ecclesiastici – vita politica – elezioni)
- *Supreme Court of the State of Hawai’I, affaire “Hilo Bay Marina vs State of Hawaii”, del 12 settembre 2025 (USA)*
(Mormoni – condizione risolutiva – potere d'autogestione)
- *The Supreme Court of the United Kingdom, UKSC 40/2025, del 19 novembre 2025 (REGNO UNITO)*
(ateismo - educazione religiosa dei figli – obbligo della maggioranza d'adeguarsi alla minoranza)
- *Supreme Court of the United States, affaire “Mahmoud vs Taylor”, del 27 giugno 2025 (USA)*
(ambiente inclusivo – educazione religiosa dei figli – Primo Emendamento)

International Jurisprudence and Legislation

Index

- *Presentation*

CATHOLIC CHURCH

- U.S. District Court, Eastern District of Louisiana, case “K.D. Obieno vs Archidiocese of New Orleans”, 11 December 2025 (USA)
(religious discrimination – *munus regendi* – pastoral style)
- N.Y. Supreme Court, Erie County, case “Rozak et alii vs Diocese of Buffalo”, 26 September 2025 (USA)
(canon law – separation of Church and State – lack of jurisdiction)

JUDAISM

- U.S. District Court, District of Florida, case “Clayman v. Secretary of Treasury”, 24 November 2025 (USA)
(Hasmoneans – Maccabees – religious freedom)
- VG Düsseldorf, no. 18/L/3700/25, 11 November 2025 (GERMANY)
(freedom of speech – Israel – right to criticise)
- Oberverwaltungsgericht North Rhine-Westphalia, no. 15/B/1300/25, 13 November 2025 (GERMANY)
(freedom of speech – Israel – right to criticise)
- Thüringer Oberverwaltungsgericht, No. 3/EO/362/25, 18 August 2025 (GERMANY)
(Holocaust – Buchenwald – freedom of expression)

ISLAM

- Schulunterrichtsgesetz, BGBl. No. 117, 30 December 2025 (AUSTRIA)
(Islamic veil – compulsory schools – fourteenth year)
- Supreme Court, No. 276/2025, 15 September 2025 (INDIA)
(*waqf* – ecclesiastical bodies – secularism of the State)

JAINISM

- Bombay High Court, case “Bhattarak vs Union of India”, 16 July 2025 (INDIA)
(animal welfare – respect for Creation – religious rites)

RELIGIOUS SYMBOLS

- TA of Cergy-Pontoise, urgent proceedings no. 2523604, of 16 December 2025 (FRANCE)
(nativity scene – proselytism – religious symbols)

ECCLESIASTICAL LABOUR LAW

- Bundesverfassungsgericht, no. 2 BvR 934/19, 29 September 2025 (GERMANY)
(religious affiliation – right to self-government – relationship between domestic law and EU law)

ANGLICAN CHURCH

- Consistory Court of Southwark, no. SWK4, 18 July 2025 (UNITED KINGDOM)
(bells – historical heritage – religious functions)

STATE SECULARISM

- United States District Court, Eastern District of Texas, case “Tyler Division National Religious Broadcasters vs International Revenue Service”, 9 July 2025 (USA)
(ecclesiastical bodies – political life – elections)
- Supreme Court of the State of Hawai'i, case “Hilo Bay Marina v. State of Hawaii”, 12 September 2025 (USA)
(Mormons – resolute condition – power of self-government)

- *The Supreme Court of the United Kingdom*, UKSC 40/2025, 19 November 2025 (UNITED KINGDOM)

(atheism – religious education of children – obligation of the majority to accommodate the minority)

- *Supreme Court of the United States*, case ‘Mahmoud vs Taylor’, 27 June 2025 (USA)
(inclusive environment – religious education of children – First Amendment)

Presentazione

Anche questo numero della rubrica ha selezionato i documenti recenti di più stringente attualità e che maggiormente abbiano destato clamore, senza dimenticare quelle sentenze che permettano di cogliere ed inquadrare l'evoluzione dei varî orientamenti giurisprudenziali.

Per quanto riguarda la Chiesa cattolica, dunque, negli Stati Uniti abbiamo un sacerdote che lamenta d'aver subito dalla propria diocesi discriminazioni su base religiosa; sempre negli USA abbiamo il caso d'un ricorso presentato contemporaneamente sia al tribunale civile sia al competente Dicastero vaticano contro dei decreti di fusione con cui il Vescovo sta riducendo il numero di parrocchie nella propria diocesi.

Sull'Ebraismo: negli Stati Uniti viene superato il problema della scritta “*IN GOD WE TRUST*” presente sulle banconote dei dollari; in Germania limiti della libertà di parola sono definiti e ridefiniti dalla sentenza di primo grado e da quella d'appello relativa alla stessa manifestazione; sempre in Germania viene stabilito che il ricordo della terribile storia di Buchenwald prevale sulla libertà d'espressione.

Sull'Islam: in Austria è stato introdotto il divieto d'indossare *expressis verbis* il velo islamico (e non genericamente simboli religiosi) nelle scuole dell'obbligo fino ai 14 anni; in India viene 'laicizzata' la normativa statale sui *waqf*.

Sullo Jainismo: il benessere animale prevale sui riti religiosi.

Sul diritto del lavoro ecclesiastico: il diritto nazionale prevale su quello UE nello stabilire se l'appartenenza religiosa possa essere requisito essenziale od accidentale in un'offerta di lavoro.

Sulla Chiesa anglicana: la possibilità di continuare a celebrare in una chiesa prevale sulla tutela della sua originalità architettonica.

Sulla laicità dello Stato: negli Stati Uniti viene stabilito stabilisce che le organizzazioni religiose possano dare indicazioni elettorali, che lo Stato non possa stabilire quali attività siano *stricto sensu* ecclesiastiche e quali no, e la Corte Suprema di Washington ribadisce il diritto dei genitori di scegliere l'educazione religiosa da dare ai propri figli; anche la Corte Suprema del Regno Unito riafferma il medesimo concetto, facendone discendere l'obbligo per la maggioranza d'adeguarsi alla minoranza.

Presentation

This issue of the column has again selected the most topical and controversial recent documents, without forgetting those judgments that allow us to understand and contextualize the evolution of various jurisprudential trends.

As far as the Catholic Church is concerned, in the United States, we have a priest who complains of having suffered religious discrimination by his diocese; also in the US, we have the case of an appeal filed simultaneously with both the civil court and the competent Vatican dicastery against merger decrees by which the bishop is reducing the number of parishes in his diocese.

On Judaism: in the United States, the issue of the words “IN GOD WE TRUST” on dollar bills has been resolved; in Germany, the limits of freedom of speech have been defined and redefined by the first instance and appeal judgments relating to the same demonstration; also in Germany, it has been established that the memory of the terrible history of Buchenwald prevails over freedom of expression.

On Islam: in Austria, a ban on wearing the Islamic veil (and not religious symbols in general) in compulsory schools up to the age of 14 has been introduced; in India, state legislation on *waqfs* has been “secularized”.

On Jainism: animal welfare prevails over religious rites.

On ecclesiastical labour law: national law prevails over EU law in determining whether religious affiliation can be an essential or incidental requirement in a job offer.

On the Anglican Church: the possibility of continuing to celebrate in a church prevails over the protection of its architectural originality.

On the secular nature of the state: in the United States, it is established that religious organizations may give electoral guidance, that the state cannot determine which activities are strictly ecclesiastical and which are not, and the Supreme Court of Washington reaffirms the right of parents to choose the religious education of their children; The Supreme Court of the United Kingdom also reaffirms the same concept, making it incumbent upon the majority to adapt to the minority.

CHIESA CATTOLICA

Stati Uniti

United States District Court

Eastern District of Louisiana

<https://www.laed.uscourts.gov/>

Affaire *K.D. Obieno vs Archdiocese of New Orleans*, 11 dicembre 2025

Un sacerdote cita dinanzi al giudice del lavoro la propria Arcidiocesi, lamentando d'aver subito discriminazioni per motivi religiosi, giacché – dice – pur essendo egli un sacerdote cattolico incardinato in una diocesi cattolica, egli sarebbe stato oggetto di discriminazione religiosa, nell'assegnazione degli incarichi parrocchiali, d'insegnamento, di curia, etc., per il modo in cui svolgeva la propria missione sacerdotale.

La Corte distrettuale, pur riconoscendo che vi possa essere discriminazione religiosa da parte d'una diocesi cattolica a danno d'uno dei suoi sacerdoti, ricorda che la Chiesa cattolica, come le altre confessioni religiose, gode del diritto all'autogestione, ed un tribunale statale non può interferire né valutare nel merito le assegnazioni d'incarichi compiute nel rispetto del diritto canonico.

Stati Uniti

New York Supreme Court, Erie County

Affaire “*Rozak et alii vs Diocese of Buffalo*”, del 26 settembre 2025

<https://www2.nycourts.gov/courts/8jd/erie/supremecourt.shtml>

Alcune parrocchie cattoliche hanno citato in giudizio la diocesi di Buffalo nel tentativo di impedire al relativo Vescovo di ridurre il numero delle parrocchie procedendo per fusione.

Le medesime parrocchie ricorrenti ora in sede civile avevano presentato dei ricorsi al Dicastero per il clero contestando la validità dei decreti di fusione del Vescovo, ed il dicastero vaticano aveva sospeso i decreti di fusione in attesa d'un giudizio nel merito delle decisioni. Le parrocchie, tuttavia, hanno anche impugnato i decreti di fusione dei corrispondenti enti ecclesiastici civili, e delle rispettive proprietà, in un tribunale civile di New York *ex art. 5* della locale *Religious Corporations Law, Chapter 51*.

Il tribunale di New York ha però dichiarato il difetto di giurisdizione: i decreti di fusione in sede civile non sono decreti autonomi, ma sono la proiezione in sede civile, sono la conseguenza dei decreti di fusione in sede canonica firmati dal Vescovo, e contro i quali le medesime parrocchie hanno già presentato ricorso presso il competente dicastero vaticano, che ha appunto disposto un provvedimento sospensivo in attesa del giudizio nel merito; presentando il ricorso presso il dicastero vaticano, dunque, le stesse parrocchie ricorrenti hanno implicitamente riconosciuto che sia la giurisdizione canonica a dover trovare una soluzione nel merito, della quale solo gli effetti si produrranno anche nella giurisdizione civile.

EBRAISMO

Stati Uniti

United States District Court

Southern District of Florida

<https://www.flsd.uscourts.gov>

Affaire “Clayman vs. Secretary of the Treasury”, del 24 novembre 2025.

Il ricorrente, citando tradizioni e obblighi religiosi ebraici asmonei e maccabei, che si oppongono fortemente all’uso casuale o superfluo del sacro nome di D-d in contesti secolari, lamentava di non poter usare i dollari in banconote, dal momento che su di esse è scritto “IN GOD WE TRUST” (su quelle da 1 \$ insieme anche dalla piramide massonica ed all’occhio del GADU), ciò che lo espone ad una serie di disagi ch’egli ritiene costituiscano discriminazione su base religiosa, come essere vulnerabile alla detenzione preliminare a causa dell’impossibilità di pagare una cauzione senza contanti; essere escluso da alcuni lavori non potendo maneggiare contanti; affrontare con difficoltà i viaggi su strada dovendo evitare i pedaggi solo in contanti; avere difficoltà dare mance nei ristoranti e donare ai bisognosi; non poter parcheggiare dove i parchimetri accettino solo contanti; non poter gestire un’attività di vendita al dettaglio; non aver potuto utilizzare 2.000 dollari in contanti ricevuti come regali di nozze; essere escluso da servizi solo in contanti come lavanderie pubbliche, bar, eventi sociali e *street food*.

Egli chiede perciò al Segretario del Tesoro la cancellazione della scritta “IN GOD WE TRUST” dalle banconote, oppure un risarcimento estremamente cospicuo.

La Corte respinge entrambe le sue richieste, affermando che la scritta sulle banconote abbia solo un valore storico-culturale, non propriamente religioso, e quindi non sia in grado di violare la sua libertà religiosa.

Germania

VG Düsseldorf, n. 18/L/3700/25, dell’11 novembre 2025

<https://www.vg-duesseldorf.nrw.de/>

La Polizia di Düsseldorf aveva vietato una manifestazione ‘ProPal’ che, secondo gli organizzatori ed il volantino di convocazione avrebbe negato il diritto di Israele di esistere, ed avrebbe ripetuto gli slogan “*Yalla, Yalla Intifada*”, “*There is only one state - Palestine ’48*” e “*From the river to the sea - Palestine will be free*”, ravvisando in ciò i reati d’istigazione all’odio antiebraico e l’uso di segni distintivi di organizzazioni terroristiche vietate in Germania.

Contro questo divieto gli organizzatori avevano fatto ricorso, respinto in primo grado (ancorché poi parzialmente accolto in appello, v. sentenza successiva) con queste motivazioni: è vero, grazie alla libertà di parola, protetta dal GG, non è a priori sempre vietato in generale criticare lo Stato di Israele (come peraltro qualsiasi altro Stato), la sua politica e/o la sua *leadership*. Nel presente caso, tuttavia, una manifestazione di questo tipo può essere vista da un osservatore imparziale come un attacco contro gli ebrei che vivono in Israele ed allo stesso tempo come un invito alla violenza e ad atti arbitrari nei confronti degli ebrei che vivono in Germania.

È irrilevante che gli organizzatori dichiarino d’essere a favore di una soluzione pacifica, conforme al diritto internazionale, poiché l’atteggiamento politico o l’atteggiamento mentale degli organizzatori non

conta. La negazione del diritto di Israele ad esistere può essere visto da un osservatore imparziale come un'approvazione delle tesi di HAMAS, che nega il diritto di Israele all'esistenza nel senso di un'immagine politica e identitaria, ha un obiettivo-guida ideologico e supporta una lotta armata (*jihad*) contro lo Stato di Israele fino alla sua distruzione definitiva.

Questo antisemitismo eliminatorio rappresenta una caratteristica strutturale ideologica e quindi identitaria essenziale di Hamas, per cui la ponderazione dei diritti e degli interessi in gioco va a favore dell'interesse pubblico al divieto della manifestazione e comunque dell'uso dei tre slogan citati.

Germania

Oberverwaltungsgericht Nordreno-Westfalia, n. 15/B/1300/25, del 13 novembre 2025

<https://www.ovg.nrw.de/>

La Polizia di Düsseldorf aveva vietato agli organizzatori d'una manifestazione 'ProPal' di negare in qualsiasi forma il diritto di esistere dello Stato di Israele, ordinando parimenti che gli slogan "*From the river to the sea*", "*There is only one state - Palestine 48*" e "*Yalla, yalla, Intifada*", citati nel volantino di convocazione della manifestazione, venissero letti solo una volta all'inizio e poi non più utilizzati. Gli organizzatori avevano fatto ricorso contro tali disposizioni, ricorso integralmente respinto in primo grado (v. sentenza precedente) e parzialmente accolto in appello, con queste motivazioni: un divieto generale a contestare il diritto di esistere dello Stato di Israele, come di qualsiasi altro Stato, è illegale, poiché un confronto anche molto critico sulla fondazione dello Stato di Israele e la richiesta di un cambiamento pacifico delle condizioni esistenti sono fondamentalmente sotto la protezione della libertà di espressione.

Allo stesso modo, il divieto di ripetere lo slogan "*There is only one state - Palestine 48*" è illegale in questo contesto, poiché non contiene di per sé nessun riferimento concreto all'ideologia dell'organizzazione terroristica HAMAS, che in Germania è vietata; il divieto di ripetere lo slogan "*Yalla, yalla, Intifada*", al contrario, è legittimo perché esso può si presenta dal punto di vista di un osservatore imparziale come un'espressione di simpatia per gli atti di violenza commessi dai palestinesi radicali contro i civili israeliani e i membri dell>IDF durante la prima e la seconda Intifada; il divieto di ripetere lo slogan "*From the river to the sea*", infine, è parimenti legittimo perché, non potendosi accettare in tempo (ossia prima dello svolgimento dell'assemblea) s'esso sia un segno distintivo di HAMAS, e quindi vietato, oppure non lo sia, e quindi permesso, sulla libertà di parola prevale l'interesse pubblico ad evitare discorsi, e slogan, d'istigazione all'odio antiebraico.

Germania

Thüringer Oberverwaltungsgericht, n. 3/EO/362/25 del 18 agosto 2025

<https://verwaltungsgerichte.thueringen.de/thueringer-oberverwaltungsgericht/startseite>

La direzione del memoriale del campo nazista di Buchenwald vieta l'ingresso ad una visitatrice che indossava la kefiah, ella perciò presenta un'istanza con procedimento giudiziario d'urgenza con l'obiettivo di obbligare la direzione a consentirle d'entrare indossando una kefiah, invocando la libertà d'espressione costituzionalmente garantita dal GG.

Il Tribunale respinge tale istanza, per questi motivi: alla ricorrente viene negato l'ingresso al memoriale del campo di Buchenwald solo limitatamente all'uso d'un determinato capo di abbigliamento,

perché in questo caso l'interesse del convenuto a garantire lo scopo della fondazione prevale in linea di principio sul diritto alla libertà di parola e d'opinione *ex art. 5 GG.*

La ricorrente non desidera entrare nel campo, desidera entrarvi indossando un capo d'abbigliamento specifico per esprimere un messaggio politico di critica verso lo Stato d'Israele e il suo Governo, o gli Ebrei, cosa permessa in linea generale, nei limiti e nei modi fissati dalla legge, ma non nei memoriali dei campi nazisti.

ISLAM

Austria

Il Parlamento austriaco ha promulgato (BGBl. n. 117, del 30 dicembre 2025) una legge che aggiunge al *Schulunterrichtsgesetz* del 1986 l'articolo 43/a, il quale introduce il divieto, per le bambine e ragazze minori di 14 anni, d'indossare non genericamente simboli religiosi, come la legge francese del 2004, bensì *expressis verbis* il velo islamico nelle scuole.

«Tutela della libertà di sviluppo e di espressione adeguata all'età dei minori

(1) Al fine di garantire il miglior sviluppo e la migliore espressione possibile di tutti gli studenti nell'interesse del benessere dei minori e, in particolare, di promuovere l'autodeterminazione, la parità di diritti e la visibilità delle ragazze, alle studentesse fino al compimento del 14° anno di età è vietato indossare il velo che copre il capo secondo la tradizione islamica. Il divieto si applica a scuola, ma non durante le lezioni fuori sede o durante eventi scolastici ed eventi legati alla scuola al di fuori della scuola. I genitori o i tutori legali sono tenuti a garantire il rispetto del divieto.

(2) In caso di prima violazione del divieto di cui al comma 1, la direzione scolastica deve immediatamente convocare la studentessa interessata ed i suoi genitori o tutori legali per chiarire le ragioni della violazione. La direzione scolastica può farsi rappresentare da un insegnante e, tenendo conto delle circostanze del singolo caso, coinvolgere altri insegnanti o altre persone idonee. Nel corso del colloquio deve essere consegnata ai genitori od ai tutori legali una lettera informativa sul divieto di cui al comma 1 e sulle conseguenze di ulteriori violazioni.

(3) Se, dopo il colloquio di cui al comma 2, si verificasse una nuova violazione del divieto di cui al comma 1, la direzione scolastica deve informare l'autorità scolastica competente. Quest'ultima deve convocare immediatamente e formalmente l'alunna ed i suoi tutori legali a un colloquio obbligatorio. Nella convocazione devono essere indicate le conseguenze che avrebbero un'ingiustificata mancata partecipazione al colloquio ed ulteriori violazioni del divieto di cui al comma 1. L'autorità scolastica competente deve coinvolgere nel colloquio la direzione scolastica od un suo rappresentante designato; possono essere coinvolte anche altre persone. Con l'alunna e i suoi genitori o tutori legali devono essere chiarite le ragioni della nuova violazione del divieto di cui al comma 1. Inoltre, i genitori o tutori legali devono essere formalmente informati del loro obbligo di collaborare all'istruzione e all'educazione e del dovere di garantire il rispetto del divieto di cui al comma 1. Dello svolgimento del colloquio deve essere redatto verbale.

(4) Se, dopo il colloquio fissato ai sensi del comma 3, il divieto di cui al comma 1 continuasse ad essere violato, anche in un'altra scuola in cui la studentessa si fosse trasferita, la direzione scolastica deve comunicarlo all'autorità scolastica competente. Non è più necessario un ulteriore colloquio ai sensi del paragrafo 3. In tal caso, l'autorità scolastica competente deve informare anche l'ente responsabile dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù ai sensi del § 37 della legge federale sull'assistenza all'infanzia e alla gioventù del 2013”.

India

Supreme Court of India, n. 276/2025, del 15 settembre 2025

<https://www.sci.gov.in>

La Corte Suprema, in una sentenza di 128 pagine, ha confermato la costituzionalità del *Waqf Amendment Act* del 2025, che modificava la gestione delle proprietà *waqf*, ossia i beni religiosi e caritatevoli regolati dalla legge personale musulmana.

I critici hanno sostenuto fosse un tentativo di controllare le proprietà degli enti ecclesiastici musulmani, indebolendo l'autonomia della minoranza musulmana di 200 milioni di persone e aumentando il controllo statale dei beni religiosi in generale, ed hanno perciò sollevato varie eccezioni d'incostituzionalità, respinte dalla Corte Suprema, che ha confermato le modifiche, negando ch'esse, introdotte con legge statale, violassero la libertà religiosa ed il diritto d'autogestione della comunità musulmana.

In primis, le proprietà immobiliari dei *waqf* debbono essere pubbliche, registrate su un portale digitale centralizzato accessibile a tutti; anche le persone convertitesi all'Islam da meno di cinque anni, ed anche le non musulmane, possono fare donazioni immobiliari ad un *waqf* esistente, ma continuano a non poterne creare uno *ex novo*; nei consigli di gestione dei *waqf* possono essere nominati anche dei non musulmani, ed almeno due donne.

JAINISMO

India

Bombay High Court, affaire “Bhattarak vs Union of India”, del 16 luglio 2025

<https://bombayhighcourt.nic.in>

L'importanza dei riti religiosi jainisti non giustifica vi vengano usati elefanti senza riguardo al loro benessere: essi hanno diritto a non essere sfruttati, anno diritto ad un numero massimo di ore di servizio al giorno e ad un numero minimo di ore di riposo, il diritto costituzionale di libertà religiosa non può essere utilizzato a detrimento del diritto degli animali al benessere, perché, chiosa la Corte, sarebbe un controsenso che per rispettare la libertà religiosa, cioè per onorare Dio Creatore, non si rispettasse il Creato con tutti gli animali.

SIMBOLI RELIGIOSI

Francia

Presepe

TA di Cergy-Pontoise, procedimento d'urgenza n. 2523604, del 16 dicembre 2025

In questo caso l'ormai nota controversia sull'ammissibilità dei presepi si ripropone arricchendosi d'un elemento nuovo: la sospensione della delibera comunale che aveva disposto la decorazione natalizia viene chiesta con procedimento d'urgenza, che viene concesso dal Tribunal administratif.

*Ex art. L. 521-1 del codice della giustizia amministrativa, infatti, quando un atto amministrativo viene impugnato in sede giudiziaria e ne viene chiesta la revoca, il giudice, qualora il ricorrente facesse anche domanda di procedura d'urgenza, può ordinare l'immediata sospensione dell'atto impugnato, in attesa poi del successivo giudizio nel merito, qualora la sua esecuzione fosse lesiva, in maniera sufficientemente grave ed immediata, ad un interesse pubblico, che qui viene identificato nel principio di *laïcité*.* l'esposizione d'un presepe, nell'atrio del municipio del comune d'Asnières-sur-Seine, può recare una violazione grave ed immediata ai principi di laicità e di neutralità della Pubblica Amministrazione, e, trattandosi comunque d'una esposizione legata al periodo natalizio, la delibera comunale sull'esposizione del presepe avrebbe ormai esaurito i propri effetti prima che il Tribunale potesse giudicare nel merito.

Il Tribunale amministrativo si basa sulla giurisprudenza del 9 novembre 2016 del Conseil d'Etat (nn. 395122 e 395223), ricordando che un presepe è al contempo non solo un simbolo religioso, ma anche una delle decorazioni che tradizionalmente accompagnano le feste di fine anno, e per questo motivo bisogna tener conto del luogo e del contesto: negli edifici pubblici, sede d'una collettività o d'un servizio pubblico, un presepe è possibile solo se vi fossero circostanze particolari che permettano d'attribuirgli un significato meramente culturale, artistico o decorativo-festivo, mentre in altri luoghi pubblici, come le strade e le piazze, i presepi sono ammissibili con maggior larghezza, sempreché beninteso non abbiano scopi di proselitismo.

Nel caso specifico, dunque, il Tribunal administratif inquadra l'atrio del municipio d'Asnières-sur-Seine nel primo gruppo di edifici, e tuttavia ritiene che il periodo natalizio non sia sufficiente per attribuirgli un carattere meramente decorativo-festivo, accogliendo il ricorso d'urgenza e disponendo l'immediata sospensione della delibera comunale, con conseguente immediata rimozione del presepe.

DIRITTO DEL LAVORO ECCLESIASTICO

Germania

Bundesverfassungsgericht, n. 2 BvR 934/19, del 29 settembre 2025.

Diritto del lavoro ecclesiastico

La Corte Costituzionale federale ha accolto il ricorso d'un datore di lavoro ente ecclesiastico contro una sentenza del Bundesarbeitsgericht, la quale - preceduta da una pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea – aveva condannato il ricorrente al risarcimento del danno per non aver invitato ad un colloquio di lavoro una candidata che non aveva dichiarato nessuna appartenenza religiosa, candidata che aveva ritenuto così d'essere stata vittima d'una discriminazione basata sulla religione.

Il ricorso riguarda le condizioni in cui un datore di lavoro ente ecclesiastico possa richiedere l'appartenenza alla medesima Chiesa per una specifica posizione vacante ed in quale misura i tribunali nazionali possano esaminare tale requisito alla luce del diritto all'autodeterminazione religiosa.

La parte convenuta è un ente ecclesiastico della Chiesa protestante, ed aveva pubblicato un annuncio di lavoro per un posto vacante precisando: "Cerchiamo candidati che siano membri di una Chiesa protestante o di una Chiesa appartenente al Gruppo di lavoro delle chiese cristiane in Germania", mentre la ricorrente, che non ha alcuna affiliazione religiosa, ha presentato domanda per il posto vacante senza dichiarare alcuna affiliazione religiosa. Non essendo stata invitata al colloquio di lavoro, ha presentato ricorso al locale Arbeitsgericht, chiedendo al ricorrente di pagare un risarcimento per averla discriminata per motivi religiosi. L'Arbeitsgericht ha concesso un risarcimento alla ricorrente, ma l'ente ecclesiastico ha fatto ricorso in appello al Landesarbeitsgericht, che ha invece negato il risarcimento, ritenendo che la disparità di trattamento per motivi religiosi fosse giustificata *ex art. 9 comma 1 dell'Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)*.

Investito del nuovo grado d'appello, il Bundesarbeitsgericht (Tribunale federale del lavoro) ha chiesto una pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea *ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*: il BAG, infatti, ha ritenuto necessario chiarire l'interpretazione dell'*art. 4 comma 2 della Direttiva 2000/78/ CE*, ritenendo che il preciso significato di tale disposizione fosse rilevante per l'interpretazione dell'*art. 9 comma 1 dell'AGG*, e, in particolare, fosse necessario stabilire quali requisiti relativi alla natura di un'attività lavorativa ed al contesto in cui venga svolta costituiscano requisiti lavorativi effettivi, legittimi e giustificati, tenuto conto dell'etica dell'organizzazione, *ex art. 4 comma 2 della Direttiva sulla parità di trattamento e se spetti ai giudici nazionali effettuare un controllo completo*.

La CGUE, con sentenza del 17 aprile 2018, ha statuito che qualora una Chiesa od un ente ecclesiastico respinga una domanda di lavoro in quanto, per la natura delle attività in questione, la religione costituisse un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell'attività lavorativa in questione, tenuto conto dell'etica della Chiesa, tale affermazione deve poter essere oggetto di un effettivo controllo giurisdizionale. Se il controllo del rispetto dei criteri stabiliti *ex art. 4 comma 2*, della direttiva sulla parità di trattamento non fosse, in caso di dubbio, affidato ad un'autorità indipendente come un giudice nazionale, tale controllo sarebbe privo di effetto. Secondo la Corte di giustizia, poi, i giudici debbono astenersi dal valutare nel merito l'etica della Chiesa, ma allo stesso tempo devono garantire che non vi sia violazione del diritto dei lavoratori a non essere discriminati per motivi religiosi. Spetta quindi ai giudici nazionali e solo ad essi decidere se ed in quale misura una norma nazionale come l'*articolo 9*

comma 1 dell'AGG possa essere interpretata in conformità all'articolo 4 comma 2 della Direttiva europea sulla parità di trattamento, oppure se, invece, debba essere disapplicata.

Su questa base, il BAG ha confermato la sentenza di primo grado, favorevole al risarcimento, ritenendo che l'art. 9 comma 1 dell'AGG sia incompatibile con il diritto dell'UE e pertanto inapplicabile, giacché l'art. 9 comma 1 non potrebbe giustificare la disparità di trattamento per motivi religiosi: benché, in effetti, vi sia un nesso diretto tra il requisito professionale e le attività in questione, l'appartenenza ad una Chiesa non costituisce un requisito professionale autentico, legittimo e giustificato alla luce della natura delle attività in questione o del contesto in cui vengono svolte.

Contro questa sentenza del BAG l'ente ecclesiastico presenta ricorso al Tribunale Costituzionale federale, ricorso che il Bundesverfassungsgericht accoglie, ritenendo che l'applicazione degli standard stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea violi il diritto dell'ente ecclesiastico all'autodeterminazione religiosa come riconosciuto dalla Legge Fondamentale (GG) tedesca.

Le disposizioni pertinenti della Direttiva europea sulla parità di trattamento relative alla portata del diritto all'autodeterminazione religiosa nell'ambito del diritto del lavoro ecclesiastico offrono agli Stati membri un margine di discrezionalità nell'attuazione di tali disposizioni ed indicano una diversità di diritti fondamentali. Tale margine di discrezionalità sussiste entro i limiti stabiliti *ex art. 4, comma 2*, della Direttiva sulla parità di trattamento, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La questione rientra nell'ambito di tutela del diritto all'autodeterminazione religiosa, poiché il criterio di assunzione in questione, “l'appartenenza a una chiesa protestante o a una chiesa appartenente al Gruppo di lavoro delle chiese cristiane in Germania”, rientra nella garanzia del diritto all'autodeterminazione.

Tale diritto all'autodeterminazione religiosa è soggetto ai limiti della “legge che si applica a tutti”. Ciò include le disposizioni dell'AGG applicabili al caso di specie. Nell'interpretazione e nell'applicazione di tali disposizioni, i tribunali devono conciliare il diritto all'autodeterminazione religiosa con i beni giuridici che la legge limitatrice intende tutelare; in linea di principio, dice Karlsruhe, a tale riguardo è necessaria una valutazione in due fasi.

Bisogna, *in primis*, valutare se la questione rientri nell'ambito di tutela del diritto all'autodeterminazione religiosa dell'ente ecclesiastico; ciò serve a rispondere alla domanda su quali questioni siano considerate di natura religiosa e quale importanza abbiano per la realizzazione dell'ethos religioso in conformità con l'autopercezione della Chiesa; è quindi necessario, *in secundis*, fare una ponderazione complessiva degli interessi della lavoratrice discriminata, da un lato, e del diritto all'autodeterminazione religiosa dell'ente ecclesiastico, dall'altro.

In primis, dunque, sulla base dell'autopercezione della comunità religiosa, il controllo giurisdizionale effettivo viene esteso alla questione in quale misura le attività in questione o il contesto in cui vengono svolte diano oggettivamente origine ad un nesso diretto tra il requisito professionale – in questo caso, l'appartenenza ad una Chiesa – e le attività in questione, e spetta alla comunità religiosa dimostrare in modo plausibile, sulla base della propria autopercezione religiosa, che tale nesso sussiste per le specifiche attività in questione.

In secundis, poi, il requisito professionale in questione dev'essere idoneo, necessario e appropriato in senso stretto, ovvero proporzionato, per preservare l'autopercezione religiosa in relazione alle specifiche attività. Pertanto, i tribunali possono continuare ad attribuire particolare importanza all'autopercezione religiosa in considerazione della sua vicinanza alla libertà religiosa delle organizzazioni religiose, che è garantita senza riserve dal GG. Quanto maggiore è l'importanza della posizione interessata per l'identità religiosa interna o esterna della comunità religiosa, tanto maggiore è il peso da attribuire agli

interessi dedotti dalla Chiesa nell'esercizio del suo diritto all'autodeterminazione e al requisito di appartenenza alla Chiesa che ne deriva. Quanto meno rilevante è la posizione per la realizzazione dell'ethos religioso, tanto più deve prevalere la tutela contro la discriminazione. I tribunali tedeschi devono dare attuazione al grande significato costituzionale della tutela contro la discriminazione nel loro bilanciamento di interessi.

Ne deriva che la sentenza del BAG, che riconosceva il risarcimento alla candidata discriminata nel processo d'assunzione, condannando l'ente ecclesiastico, viola il diritto di quest'ultimo all'autodeterminazione religiosa, poiché l'art. 4, comma 2, della Direttiva sulla parità di trattamento, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 17 aprile 2018, lascia un margine di discrezionalità al diritto interno, nell'ambito del quale si applicano i requisiti costituzionali derivanti dal diritto all'autodeterminazione religiosa. Su tale base, il Tribunale federale del lavoro non attribuisce al diritto all'autodeterminazione religiosa il significato costituzionalmente richiesto nel bilanciarlo con il diritto della ricorrente a non essere discriminata in base alla propria religione (od all'assenza d'una propria religione), e dunque, dall'applicazione delle leggi nazionali in combinato disposto con il GG, Karlsruhe conclude a favore della libertà dell'ente ecclesiastico di valutare autonomamente, fatta salva prova contraria, la rilevanza dell'appartenenza religiosa come requisito essenziale per un'assunzione lavorativa.

CHIESA ANGLICANA

Regno Unito

Consistory Court of Southwark

Re St Mary Magdalene, Richmond [2025] Ecc Swk 4

<https://southwark.anglican.org>

Una chiesa anglicana di Richmond ha otto campane risalenti al periodo fra il 1680 ed il 1740, ma i necessari lavori di manutenzione, dopo gli ultimi nel 1981, ridurranno per la prima volta lo spazio a disposizione delle campane per suonare, e dunque si pone l'alternativa se conservare le campane antiche, senza però più poterle suonare, oppure intervenire in modo da poterle ancora suonare, alterando però in tal modo la struttura originaria della chiesa, tuttora officiata, ch'è classificata fra i monumenti nazionali di IIa categoria.

La diocesi propende per la seconda ipotesi, che viene però contestata da alcuni fedeli in nome della conservazione della purezza architettonica d'una chiesa indubbiamente antica.

La corte concistoriale della diocesi respinge questo ricorso, confermando la decisione originaria, sviluppando questo ragionamento: la funzione d'una chiesa non è quella d'essere un museo, ma un luogo di culto funzionante, ed un luogo di culto funzionante ha bisogno del suono delle campane: se per continuare ad avere il suono delle campane bisogna rinunciare alla purezza architettonico-storica dell'edificio, è un sacrificio doloroso ma necessario, poiché l'alternativa sarebbe quella di rendere muto un luogo di culto che da secoli chiama i fedeli col suono delle campane, e rendere muto un luogo di culto è quasi come cercare di far tacere Dio.

LAICITA' DELLO STATO

USA

United States District Court
Eastern District of Texas
Affaire “Tyler Division National Religious Broadcasters vs Internal Revenue Service”, del 9 luglio 2025

<https://www.txed.uscourts.gov/>

Le confessioni religiose ed i loro vari enti possono sostenere i candidati politici senza violare l’Internal Revenue Code art. 501, lett. c, n. 3, che vieta alle organizzazioni non profit esentasse di “partecipare o intervenire in (compresa la pubblicazione o la distribuzione di dichiarazioni), qualsiasi campagna politica per conto (o in opposizione a) qualsiasi candidato a una carica pubblica”.

E tuttavia la sentenza stabilisce che se una confessione religiosa parla ai propri fedeli, attraverso i suoi consueti canali di comunicazione su questioni di fede riguardanti la politica elettorale vista attraverso la lente della fede religiosa, non “partecipa” né “interviene” in una “campagna politica”, nel significato ordinario di quelle parole. “Partecipare” a una campagna politica è “prendere parte” alla campagna politica, e “intervenire” in una campagna politica è “interferire con l’esito o il corso” della campagna politica, mentre le comunicazioni in buona fede all’interno d’una confessione religiosa, non fanno nessuna di queste cose, non sono nulla più di una discussione familiare riguardante i candidati, e sono quindi certamente non obbligatorie, ma comunque ammesse.

Stati Uniti

Supreme Court of the State of Hawai’i
affaire “Hilo Bay Marina vs State of Hawaii”, del 12 settembre 2025
<https://www.courts.state.hi.us>

Nel 1922 l’Amministrazione del Territorio delle Hawaii accordò una concessione di terreno alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (i Mormoni) a condizione che il terreno venisse utilizzato solo per finalità della Chiesa stessa, prevedendo *expressis verbis* che se fosse stato utilizzato per scopi diversi da quelli della Chiesa la concessione sarebbe decaduta ed il terreno tornato di proprietà dell’Amministrazione del Territorio delle Hawaii (che diventarono uno Stato dell’Unione solo nel 1959, NdA).

Ritenendo ora che la Chiesa mormone stesse utilizzando questo terreno per finalità non propriamente ecclesiastiche, lo Stato delle Hawaii ha decretato la decadenza della concessione del 1922 ed il ritorno del terreno nella disponibilità pubblica, la Chiesa mormone impugna questo provvedimento e, dopo sentenze altalenanti nei precedenti gradi di giudizio, la causa giunge dinanzi alla Corte Suprema delle Hawai’i, la quale stabilisce che, *ex art. 1 comma 4 della Costituzione delle Hawai’i*, lo Stato non ha nessun titolo per stabilire se una determinata attività rientri o meno fra le finalità propriamente ecclesiastiche, e che le uniche a poter compiere tale valutazione sono le Chiese stesse, quindi, nel caso

specifico, l'unica a poter stabilire se l'attività contestata rientri fra quelle propriamente ecclesiastiche è la Chiesa mormone stessa, e non lo Stato.

Regno Unito

The Supreme Court of the United Kingdom, UKSC 40/2025, del 19 novembre 2025

<https://supremecourt.uk/>

La Corte Suprema del Regno Unito ha ritenuto che l'educazione religiosa cristiana e la partecipazione collettiva a funzioni religiose, praticate in una scuola elementare dell'Irlanda del Nord, violino l'articolo 2 del primo protocollo della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, in combinato disposto con l'art. 9 della Convenzione stessa.

La controversia nasce ad opera dei genitori di una bambina che frequenta la scuola *de qua*: essi non sono cristiani né professano altre credenze religiose, sicché non vogliono che la loro figlia sia cresciuta come cristiana e si oppongono al fatto che le venga insegnato a scuola che il Cristianesimo sia una verità assoluta.

La Corte Suprema ha ritenuto che il diritto dei genitori di far esentare la figlia dall'educazione religiosa e dalla partecipazione alle funzioni religiose collettive non sia un rimedio sufficiente perché rischia di stigmatizzare il bambino e i genitori ed esporre le convinzioni non religiose dei genitori alla scuola e alla comunità scolastica più ampia, e dunque ha ordinato alla scuola di rivedere i propri programmi educativi, od almeno le forme in cui essi vengono spiegati agli scolari.

Stati Uniti

Supreme Court of the United States

Affaire “Mahmoud vs Taylor”, del 27 giugno 2025

<https://www.supremecourt.gov>

La Corte Suprema, in una decisione 6-3, ha confermato il diritto d'alcuni genitori d'opporsi alla revoca da parte di un distretto scolastico del Maryland del diritto dei genitori di non esporre i loro figli a discussioni sulla sessualità e sul genere che fossero incoerenti con le credenze religiose dei genitori.

La Corte Suprema, infatti, *in primis* ricorda che la pratica di educare i propri figli nelle proprie convinzioni religiose, come tutti gli atti e le pratiche religiose, riceve una generosa misura di protezione dalla Costituzione americana; *in secundis*, poi, ritiene che la decisione del distretto scolastico del Maryland d'introdurre a scuola discussioni sulla sessualità e sul genere, insieme alla contemporanea decisione di non darne preventivo avviso ai genitori e di non permettere loro di farne esonerare i figli interferisce sostanzialmente con lo sviluppo religioso di questi ultimi; quando, poi, di fronte ai tentativi infruttuosi dei genitori di far esonerare i loro figli dal curriculum con le suddette discussioni, il Consiglio scolastico distrettuale risponde che le opinioni religiose dei genitori non sono benvenute nell'ambiente completamente inclusivo che il Consiglio pretende di promuovere, si ha chiaramente una violazione della libertà religiosa e dei diritti dei genitori connessi al Primo Emendamento.